

(N. 1162-B)

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 25 marzo 1981  
(V. Stampato n. 1162)*

*modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 28 ottobre 1981 (V. Stampato n. 2476)*

*previo stralcio degli articoli 1, 2, 7, 8 e 9, nonchè dell'allegata tabella, deliberato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 1981  
(V. Stampato n. 2476-bis)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(REVIGLIO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 ottobre 1981*

**Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta  
sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Revisione delle aliquote in materia di imposta delle persone fisiche****Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1981 la tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

**Art. 2.**

Nell'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, l'importo di lire 2 milioni e cinquecentomila è elevato a lire tre milioni con effetto dal 1° gennaio 1981.

**Art. 3.**

Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire 1.350.000 al lordo degli oneri deducibili; nonchè una ulteriore somma determinata nelle seguenti misure commisurate al reddito complessivo annuo lordo del contribuente:

lire 54.000 per redditi superiori a 5 milioni di lire e fino a 8 milioni di lire;

lire 78.000 per redditi fino a 10 milioni di lire;

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Modifiche ed integrazioni al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1981****Stralciato.****Stralciato.****Art. 1.**

Al numero 1) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le parole « lire 108.000 » sono sostituite con le parole « lire 180.000 ».

Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo comma lettera a), è elevato a lire duecentoventottomila e gli importi di lire centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire duecentoquarantaseimila e a lire duecentoventottomila.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modifica-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

lire 108.000 per redditi fino a 18 milioni di lire;

lire 120.000 per redditi fino a 23 milioni di lire;

lire 138.000 per redditi fino a 28 milioni di lire;

lire 216.000 per redditi oltre 28 milioni di lire ».

Nei numeri 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le parole « lire novecentosessantamila » sono sostituite dalle parole « lire unmilionetrecentocinquantamila ».

Nell'ultimo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le parole « la detrazione di cui al n. 1) si applica » sono sostituite dalle parole « le detrazioni di cui al n. 1) si applicano ».

Le disposizioni dei commi che precedono hanno effetto dal 1° gennaio 1981 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Art. 4.

Per il primo semestre dell'anno 1981 le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente sono effettuate dai sostituti di imposta sulla base delle aliquote di cui alla tabella allegata alla legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Relativamente al periodo gennaio-giugno 1981, i sostituti d'imposta provvederanno ad effettuare conguagli d'imposta, conseguenti sia all'applicazione delle aliquote di cui alla tabella allegata alla presente legge sia a quella delle disposizioni di cui all'articolo 2 in sede di conguaglio di fine anno 1981 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zioni, è ridotta di un importo pari al tre per cento dell'imposta lorda arrotondata a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935. La predetta riduzione non si applica sull'imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trenta milioni.

Le disposizioni dei commi che precedono si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1981.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1981 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di rinvio del conguaglio di fine anno ai mesi di gennaio e febbraio 1982 il sostituto d'imposta, sulle somme corrisposte nel mese di dicembre, effettua le ritenute alla fonte in misura pari al 65 per cento dell'ammontare complessivo dovuto da ciascun percipiente.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 5.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche le somme corrispondenti alle imposte e agli

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici di cui all'articolo precedente rilasciano ai pensionati un certificato attestante l'ammontare della pensione erogata e degli arretrati di pensione pagati, le detrazioni d'imposta effettuate e le eventuali ritenute fiscali operate. Il certificato, redatto in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, è rilasciato agli interessati entro il termine previsto dall'articolo 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114. La sottoscrizione del certificato può essere effettuata con sistemi di elaborazione automatica ».

## Art. 4.

L'articolo 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro delle finanze, sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce con proprio decreto le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi all'amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui al primo comma del precedente articolo, comprensivo dei dati necessari ».

Il decreto di cui al precedente comma è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

oneri che sono stati dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi di imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le mensilità di assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, afferenti al periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, i presupposti di imposizione si considerano verificati anteriormente al 1° gennaio 1974.

Art. 7.

L'importo di spesa previsto al numero 2) dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60, di conversione del decreto-legge 30

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 2.080 miliardi, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**Stralciato.**

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

gennaio 1976, n. 8, è elevato fino ad un massimo di lire 1.300 milioni per ciascun esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di lire 800 milioni per l'anno 1980 e per gli esercizi successivi si provvede con quota di pari importo delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Alle minori entrate derivanti dalla attuazione della presente legge, valutate per l'anno finanziario 1981 in lire 1.150 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Stralciato.

Stralciato.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## TABELLA

IMPOSTA SUL REDDITO  
DELLE PERSONE FISICHE*Aliquote percentuali per scaglioni di reddito***Stralciata.**

Reddito		Aliquota
<i>(scaglione in milioni di lire)</i>		%
	fino a 4	10
oltre 4	» 6	16
» 6	» 9	20
» 9	» 12	23
» 12	» 15	28
» 15	» 20	32
» 20	» 25	37
» 25	» 30	40
» 30	» 40	42
» 40	» 60	45
» 60	» 80	47
» 80	» 100	49
» 100	» 125	51
» 125	» 150	52
» 150	» 175	54
» 175	» 200	56
» 200	» 250	58
» 250	» 300	60
» 300	» 350	62
» 350	» 400	64
» 400	» 450	66
» 450	» 500	68
» 500		72